



# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 87**

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Boron, Michieletto, Vianello, Barbisan, Rizzoto, Finco e Cecchetto \*

**COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE VENETO HOLDING  
SPA PER IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI  
PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE GENERALE**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 29 luglio 2021.

---

\* Con nota del 23 agosto 2021, prot. 13101 il consigliere Cecchetto ha sottoscritto la proposta di legge.

## **COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE VENETO HOLDING SPA PER IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE GENERALE**

*Relazione:*

*Dal Rapporto ISTAT "Le partecipate pubbliche in Italia" del 30 dicembre 2020 emerge che le società partecipate pubbliche attive nel 2018, ed operanti nel settore dell'industria e dei servizi, ammontano a circa 6.085 (-4% rispetto al 2017) per un totale di 887.059 addetti (+4,7% rispetto al 2017) ovvero per una dimensione media di circa 146 addetti, valore che sale a 406 per le società per azioni. Le partecipate locali in particolare sono 4.240 e impiegano 415.243 addetti, corrispondenti al 46,8% del totale di riferimento.*

*La principale normativa risiede nel Testo Unico approvato con il decreto legislativo n. 175 del 2016 che, oltre a riassumere in un quadro organico le disposizioni in materia già vigenti, contiene altresì le disposizioni volte alla razionalizzazione del fenomeno della partecipazione pubblica, con l'obiettivo di assicurarne una più efficiente gestione e di contribuire al contenimento della spesa pubblica.*

*Le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche sono particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, tant'è vero che con il passare del tempo le società partecipate degli enti locali hanno assunto sempre più rilievo, in quanto il ruolo da loro esercitato nella gestione e nella fruizione dei servizi pubblici in affidamento, riveste ad oggi un carattere essenziale, se non imprescindibile.*

*Per questo motivo con la presente proposta di legge, con l'obiettivo di razionalizzare il settore, aumentare la trasparenza e contenere i costi, il legislatore regionale intende promuovere la costituzione di una specifica holding, ovvero di una società finanziaria che detiene la maggioranza delle azioni e il controllo di un gruppo di imprese, capace di porsi al vertice delle numerose società multiservizi locali che caratterizzano il tessuto territoriale ed amministrativo regionale.*

*Una società di nuova costituzione attraverso la quale, conformemente alle previsioni statutarie di cui all'articolo 61, sia possibile migliorare l'amministrazione dei settori di interesse regionale di competenza degli enti territoriali, tramite l'acquisizione di partecipazioni dalle società degli enti locali che gestiscono detti servizi pubblici, al fine di consentire un incremento di valore di tali società, di orientare la loro attività conformemente ad una strategia globale di gruppo, oltre che realizzare un legame ed una interdipendenza funzionale tra partecipante e partecipata.*

*La proposta di legge è formata nel complesso da 7 articoli, così come di seguito elencati:*

- l'articolo 1 detta le finalità della proposta di legge;*
- l'articolo 2 disciplina le disposizioni attuative;*
- l'articolo 3 definisce la costituzione della società "Veneto Holding SpA", ovvero della nuova società finanziaria necessaria per l'acquisizione delle partecipazioni societarie dalle società degli enti locali;*
- l'articolo 4 disciplina invece le diverse competenze attribuite alla società "Veneto Holding SpA";*

- *l'articolo 5 fornisce le opportune indicazioni riguardanti il capitale sociale;*
- *gli articoli 6 e 7 infine definiscono rispettivamente la clausola valutativa e la norma finanziaria.*

## **COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE VENETO HOLDING SPA PER IL COORDINAMENTO NELLA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI INTERESSE GENERALE**

### **Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione del Veneto per migliorare e razionalizzare il settore dei servizi pubblici di interesse generale di competenza degli enti locali, promuove, in conformità con l'articolo 61 dello Statuto, la costituzione della società, denominata "Veneto Holding SpA", per l'acquisizione, la detenzione e la gestione delle partecipazioni societarie degli enti locali e delle società che gestiscono detti servizi pubblici, anche al fine di orientarle ad una strategia globale di gruppo e di valorizzarne l'attività.

### **Art. 2 - Disposizioni attuative.**

1. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua ai sensi e conformemente alle indicazioni contenute nell'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", le motivazioni che giustificano la costituzione della società "Veneto Holding SpA".

2. Ai fini di cui al comma 1 la Giunta regionale adotta il metodo della concertazione con gli enti locali, dandone atto nel relativo provvedimento.

3. Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1 la Giunta regionale riferisce, entro i successivi trenta giorni, direttamente al Consiglio regionale rendendo conto del ritardo nell'adozione del provvedimento nonché delle difficoltà insorte ovvero in ordine alla non sussistenza delle motivazioni che giustificano la costituzione della società di cui all'articolo 1.

### **Art. 3 - Costituzione della società "Veneto Holding SpA".**

1. La Giunta regionale è autorizzata a costituire la società "Veneto Holding SpA" e ad assumere tutti i conseguenti provvedimenti, in presenza della individuazione delle relative motivazioni secondo quanto previsto dall'articolo 2 e a condizione che la Regione assuma nella costituenda società una posizione maggioritaria.

2. Alla Società "Veneto Holding spa", società in house a partecipazione pubblica, si applica la vigente normativa europea e statale di settore ed in particolare il decreto legislativo n. 175 del 2016, nonché la legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39 "Norme in materia di società regionali", qualora compatibile con le predette normative e alla stessa possono partecipare gli enti locali attraverso il conferimento di quote delle società che gestiscono i servizi pubblici di cui all'articolo 1.

3. I componenti l'organo di amministrazione e di controllo della Società "Veneto Holding SpA", individuati in conformità all'articolo 11 del decreto legislativo n. 175 del 2016, sono nominati dal Consiglio regionale secondo le procedure e le modalità indicate dalla legge regionale 22 luglio 1997, n. 27 "Procedure per la nomina e designazione a pubblici incarichi di competenza regionale e disciplina della durata degli organi".

4. L'organico della società "Veneto Holding SpA" nella fase iniziale può essere costituito dal personale conferito dai comuni e dalle rispettive società di

gestione dei servizi locali di cui all'articolo 1, nonché da personale di ruolo della Regione o di enti strumentali regionali. Nel trasferimento, conferimento o reclutamento del personale si applica l'articolo 19 del decreto legislativo n. 175 del 2016 nel rispetto, comunque, delle vigenti normative contrattuali e di settore.

5. La Giunta regionale entro trenta giorni dall'adozione trasmette alla competente commissione consiliare i provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo.

#### **Art. 4 - Competenze della società "Veneto Holding SpA".**

1. La società "Veneto Holding SpA" provvede al coordinamento delle società partecipate o controllate di cui all'articolo 1 attraverso:

- a) l'individuazione di una strategia comune per la gestione delle attività;
- b) la valutazione della gestione, anche attraverso operazioni di acquisizione, cessione e riorganizzazione;
- c) l'elaborazione di soluzioni destinate ad ottimizzare l'integrazione dei servizi a favore delle comunità locali, contigue o confinanti;
- d) l'aggregazione delle società per la gestione di servizi e la rilevazione di fabbisogni;
- e) la determinazione degli standard gestionali, qualitativi, tecnici ed economici;
- f) il monitoraggio della qualità dei servizi attraverso l'utilizzo di strumenti che favoriscano l'acquisizione dei dati e delle informazioni utili;
- g) tutte le attività specificate nello statuto, in conformità alla normativa vigente.

2. La società "Veneto Holding SpA" assicura il più ampio livello di trasparenza sull'uso delle risorse e sui risultati ottenuti attraverso la pubblicazione dei relativi dati sul proprio sito web istituzionale, nel rispetto della vigente normativa di settore.

#### **Art. 5 - Capitale sociale.**

1. La Regione partecipa alla costituzione della società "Veneto Holding SpA" con un capitale iniziale non superiore a euro 1.000.000,00.

2. La Giunta esercita, nei casi di aumento del capitale, il diritto di opzione allo scopo di mantenere la maggioranza azionaria.

#### **Art. 6 - Clausola valutativa.**

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 39, la società "Veneto Holding SpA", entro il mese di marzo di ogni anno, presenta alla Giunta regionale una relazione in cui viene dato conto delle attività svolte nell'anno precedente con specifico riferimento a quanto previsto dall'articolo 4.

3. La Giunta regionale trasmette alla competente commissione consiliare la relazione di cui al comma 2, integrandola con eventuali osservazioni, valutazioni o proposte entro i successivi trenta giorni.

4. Qualora entro il termine di cui al comma 3 la Giunta regionale non abbia trasmesso la prevista relazione ne riferisce direttamente al Consiglio regionale presentando un documento che indichi le motivazioni del ritardo ovvero le difficoltà insorte.

5. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale pubblicano sui propri siti web istituzionali i dati e i documenti adottati in relazione alle attività valutative previste dal presente articolo.

**Art. 7 - Norma finanziaria.**

1. Agli oneri di natura corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 1.000.000,00, per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.



## INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Disposizioni attuative.....	3
Art. 3 - Costituzione della società “Veneto Holding SpA”. .....	3
Art. 4 - Competenze della società “Veneto Holding SpA”.....	4
Art. 5 - Capitale sociale. ....	4
Art. 6 - Clausola valutativa. ....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	5